

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 17 settembre 2019, n. 208

Rettifica determinazione dirigenziale n. 61 del 18.03.2019. "Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di TARANTO dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2019."

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

VISTI:

- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l'atto di modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA";
- le determinazioni dirigenziali n. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del 18.03.2019 aventi ad oggetto "Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione a ciascun Comune della Provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2019";

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 24 e ss., L. n. 549/1995, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
- l'art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ha modificato l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 ha definito le "Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati";
- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi", la Regione Puglia ha provveduto al riordino della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015 al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n. 38/2011;
- in conformità a quanto stabilito dall'art. 105, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, l'art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018 ha modulato la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di

raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

- in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, l'art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018 ha stabilito che l'addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 3, c. 24, della L. n. 549/1995, l'art. 7 della Legge Regionale n. 8/2018 ha previsto che:

"1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i sovralli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore.

2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995";
- in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, all'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018 è stato stabilito che l'ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
- ai sensi dell'art. 104, c. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)", l'ammontare del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia dovuto per l'anno 2019 è stato determinato in euro 17,24 a tonnellata;

CONSIDERATO che:

- in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:

Livello di raccolta differenziata	Importo tributo €/t	
	RD < 65%	Addizionale del 20%

RD = 65%	Misura ordinaria	€/t 17,24
65,01% ≤ RD ≤ 75%	Riduzione del 30%	€/t 12,07
75,01% ≤ RD ≤ 80%	Riduzione del 40%	€/t 10,34
80,01% ≤ RD ≤ 85%	Riduzione del 50%	€/t 8,62
85,01% ≤ RD ≤ 90%	Riduzione del 60%	€/t 6,90
RD ≥ 90,01%	Riduzione del 70%	€/t 5,17

- il Comune di Mottola in data 22 gennaio 2019 trasmetteva ad ARPA Puglia (prot. n. 4794 del 23.01.2019) con nota prot. n. 1145 la documentazione relativa alla comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata;
- con nota prot. n. 238 del 13.03.2019 ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni e per il Comune di Mottola validava una percentuale di raccolta differenziata pari a 63,70%;
- sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell'istruttoria espletata da questa Sezione, la stessa determinava per il Comune di Mottola il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l'anno 2019 pari a €/t 20,69, in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali e della tabella su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], fatta salva, su istanza del gestore dell'impianto, l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all'art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 ("Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29");
- successivamente alla pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 61 del 18.03.2019, il Comune di Mottola chiedeva la rideterminazione del tributo dovuto per l'anno 2019, cd. "Ecotassa 2019", motivando, con nota prot. n.96 del 31.05.2019, la mancata validazione della percentuale di raccolta differenziata, pari a 67%, trasmettendo nuovamente l'Allegato 2 alla L.r. n. 8/2018 compilato e sottoscritto dal legale rappresentante di codesto Comune, in sostituzione a quello trasmesso nei termini previsti dalla L.r. n. 8/2018, giusta nota prot. n. 1145 del 22.01.2019;
- a seguito dell'attività istruttoria, conseguita sulla base dei chiarimenti richiesti e forniti dal Comune di Mottola, e dell'incontro congiunto con la Sezione, ARPA Puglia e il Comune di Mottola tenutosi in data 31.07.2019, ARPA validava, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, per il Comune di Mottola la corretta percentuale di RD pari a 67%, giusta nota prot. n. 63692 del 10.09.2019;

RILEVATO che:

- le politiche regionali sono volte ad incentivare la raccolta differenziata (RD) mirata al superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria, riconoscendo le giuste percentuali di RD raggiunte dai Comuni che hanno avviato un iter virtuoso ;
- il Comune di Mottola ha dimostrato di aver superato nell'anno 2018 la percentuale del 65%;
- sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell'istruttoria espletata da questa Sezione occorre rettificare per il Comune di Mottola il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa)

dovuto per l'anno 2019, fatta salva, su istanza del gestore dell'impianto, l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all'art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 (*"Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29"*), come riportato nella seguente tabella riassuntiva:

Comune	RD (percentuale)	Ecotassa 2019 (euro/tonnellata)
Pr. TARANTO		
Mottola	67,00	€/t 12,07

Per i rimanenti Comuni, in base alle attività istruttorie condotte, è confermato il tributo stabilito nelle Determinazione Dirigenziale n. 61 del 18.03.2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto nell'albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso,

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la L.R. 27 marzo 2018, n. 8, l'art. 104 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67;

Il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra richiamate,

DETERMINA

- di rettificare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018 e con L.R. 67/2018, art. 104, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2019, per il Comune di Mottola in € 12,07 (euro dodici/07), come riportato nella seguente tabella:

Comuni	Ecotassa 2019 (euro/tonnellata)
Pr. TARANTO	
Mottola	€/t 12,07

- di confermare per i rimanenti Comuni, in base alle attività istruttorie condotte, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2019, stabilito nelle Determinazioni Dirigenziali n. 61 del 18.03.2019;

fatta salva, su istanza del gestore dell'impianto, l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all'art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 (*"Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29"*).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- e) sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
- f) è composto da n. 7 facciate ed è adottato in originale;
- g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

il funzionario istruttore
(dott. Fabrizio Fasano)

il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)